

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 25 gennaio 2005, n. 150

Conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27 settembre 2003, n. 693

In materia elettorale lo scrupoloso e rigido rispetto delle regole del procedimento rappresenta una garanzia indispensabile. Pertanto la volontà di collegamento di una o più liste con un candidato alla carica di sindaco va esplicitata e non può essere desumibile aliunde.

L'attività svolta dal comune di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale non costituisce esercizio di potestà amministrativa e non è idonea a generare affidamento incolpevole nei cittadini.

Omissis.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

Omissis.

che l'appellante censura la decisione, in primo luogo, per eccesso di formalismo, osservando che, sebbene la dichiarazione richiesta dalla legge non fosse stata presentata, poteva ritenersi certa la volontà delle liste in questione di collegarsi con il sig. In tal senso militerebbe il passo della sentenza impugnata nella quale i primi giudici affermano che "una manifestazione di volontà in tal senso" poteva evincersi dalla complessiva documentazione;

che il motivo non può essere condiviso, dovendosi confermare che nella materia elettorale lo scrupoloso e rigido rispetto delle regole del procedimento rappresenta la garanzia indispensabile per la certezza del diritto costantemente richiesta dalla giurisprudenza (precisamente in termini, TAR Lombardia, Milano, 17 maggio 2002 n. 2104);

Omissis.

che anche questa censura non può essere accolta, in quanto l'attività svolta dal Comune di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale, oltre tutto redatta da una impresa privata e non dal Comune, non costituisce esercizio di potestà amministrativa idoneo a generare un affidamento incolpevole nei cittadini. La giurisprudenza infatti ammette generalmente la tutela dell'affidamento in dipendenza della attività provvedimentale, e ritiene la pubblica amministrazione soggetta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede in relazione all'attività contrattuale (Cons. St. Sez. V, 18 novembre 2002, n. 6389). Nella specie, invece, si è in presenza di un mero comportamento agevolativo, del quale l'appellante ha spontaneamente ritenuto di avvalersi, senza per questo potersi liberare della responsabilità di compiere gli adempimenti relativi alle elezioni nel rispetto delle disposizioni di legge;

Omissis.